



Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Al la Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia,
Belluno, Padova e Treviso
VENEZIA

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0002202 08/02/2011
CI. 34.02.01/1

Allegati

Risposta al foglio del.....

Servizio..... N.

OGGETTO: SAN FIOR (Treviso) – Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista – Lavori di restauro della Cappella della Beata Maria Pia Mastena – Agevolazioni fiscali di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte dirette” e successive modificazioni.-

Ep. c. Al Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed
il personale – Servizio III
ROMA

Si riscontra il foglio prot. 1617 del 19 gennaio 2011, con il quale codesta Soprintendenza ha chiesto l'avviso della scrivente sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, lett. f) del Testo unico in oggetto, il quale prevede - tra le altre - la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, “a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 settembre 1963, n. 1409”.

Codesta Soprintendenza fa riferimento, in particolare, all'istanza in data 10 novembre 2010 con la quale il rappresentante legale di una società ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare un'erogazione in denaro per il restauro dell'immobile in oggetto.

A fronte di tale richiesta codesto Ufficio ha effettuato una ricognizione delle fonti normative e delle connesse direttive ministeriali, soffermandosi sulla circolare n. 183 (prot. 49213 del 22 dicembre 2005) della Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, come modificata dalla circolare n. 38 (prot. 6253 del 19 febbraio 2007), e sulla nota della scrivente prot. 8893 del 16 aprile 2008, concernente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. h) del citato DPR 917/86 che regolano la detraibilità delle erogazioni effettuate dal reddito delle persone fisiche.

Sulla scorta di tali riferimenti, integrati da una ricerca effettuata sul sito internet del Ministero, codesto Ufficio riscontrava la predetta istanza con foglio prot. 1294 del 17 gennaio 2011, affermando la necessità di riferirsi, nella fattispecie, al decreto ministeriale 19 novembre 2010, con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 3 ottobre 2010, recante l'individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di progetti culturali.

Conseguentemente, ad avviso di codesto Ufficio, l'erogazione in argomento sarebbe disciplinata dalle stesse procedure previste dalla lettera m) del medesimo comma 2, dell'articolo 100 del più volte citato DPR 917/1986, ovvero, ai sensi del citato decreto ministeriale 19 novembre 2010, con adempimenti, posti a carico dei soggetti beneficiari ed erogatori, da effettuarsi per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il successivo carteggio instauratosi con lo studio “Andreetta Associati” di San Fior, incaricato



dalla società in questione di curare l'iter in argomento, evidenziava il dissenso di quest'ultimo dalla soluzione prospettata.

A sostegno di tale tesi lo studio commerciale effettuava un rinvio alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 133/E del 14 giugno 2007, la quale, avente ad oggetto gli articoli 15, comma 1, lett. h) e 100, comma 2, lett. f) del DPR 917/1986, rileva la sostanziale equivalenza delle rispettive disposizioni, pronunciandosi a favore dell'applicabilità alle imprese delle procedure previste per le persone fisiche.

Dopo essersi espressa, con riferimento al parere del Consiglio di Stato n. 66 del 31 gennaio 1986, sulla positiva ricomprensione delle parrocchie tra i soggetti beneficiari delle erogazioni in questione, la succitata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate si esprime come segue:

“Circa le modalità di controllo sulle erogazioni effettuate ai sensi della disposizione recata dall'articolo 100, comma 2, lettera f) del TUIR, si precisa che la medesima disposizione attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali l'obbligo di controllare l'impiego delle erogazioni liberali ivi previste e che le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Si fa presente, inoltre, sulla base delle precisazioni fornite al riguardo dallo stesso Ministero per i beni e le attività culturali, che per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR, la norma non prevede che debba essere redatta un'apposita convenzione. In ogni caso, precisa il Ministero per i beni e le attività culturali, in luogo della convenzione, dovrà essere presentato dal soggetto erogatore alle Soprintendenze di settore competenti, in allegato ad apposita istanza, un dettagliato progetto dell'iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente, completo di tutti i dati relativi alle previsioni di spesa.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha, infine, precisato che gli interventi sui beni per i quali è intervenuta la verifica dell'interesse culturale, soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero, per il tramite delle Soprintendenze di settore competenti, sono quelli previsti dall'art. 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei quali rientra tra l'altro l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche qualora la stessa [esecuzione] venga finanziata, in tutto o in parte, mediante erogazioni liberali”.

A tale riguardo emergerebbe dunque (posto che non è stato possibile rintracciare alcuna direttiva ministeriale comprovante la non necessità, per le erogazioni riconducibili all'articolo 100, comma 2, lett. f), della convenzione di cui alle citate circolari 183/2005 e 38/2007) una sostanziale assimilabilità procedimentale tra le due fattispecie di agevolazioni. Con la conseguenza, ad integrazione e modifica di quanto indicato dalla scrivente al quart'ultimo e terz'ultimo comma della succitata nota 8893/2008, che - all'istanza in esame - si applicherebbero, con l'eccezione della “convenzione”, le medesime disposizioni di cui alle più volte richiamate circolari 183/2005 e 38/2007 relative all'art. 15, comma 1, lett. h).

Pertanto, a prescindere dalla mancanza di un'esplicita previsione normativa o regolamentare questa Direzione regionale ritiene che l'attività autorizzativa, certificativa e di controllo correlata ai benefici fiscali conseguenti l'erogazione di somme di denaro a titolo di “erogazione liberale” di cui all'art. 100, comma 2, lett. f), debba essere esercitata funzionalmente nella sua interezza dalla Soprintendenza di settore, la quale vorrà procedere in senso conforme relativamente all'istanza di agevolazioni cui all'oggetto.

La Direzione generale cui la presente perviene per conoscenza è pregata di voler fare conoscere il proprio avviso sul punto.-

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

US/lg

